

**PARTE PRIMA****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 485528)

LEGGE REGIONALE 20 settembre 2022, n. 23

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale

**Art. 1****Modifiche al titolo della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Il titolo della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituito dal seguente: *"Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo"*.

**Art. 2****Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: *"disciplina, quali attività turistiche connesse al settore primario, l'agriturismo, il pescaturismo e l'ittiturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche, espressioni dell'offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario"* sono sostituite dalle seguenti: *"disciplina le attività di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo, quali espressioni della multifunzionalità e dell'offerta turistica del settore primario"*.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, la parola: *"aziendali"* è soppressa.

3. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 dopo le parole: *"cultura contadina"* sono inserite le seguenti: *", della vita rurale"*.

4. La lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituita dalla seguente: *"f bis) ampliare e diversificare l'offerta turistica, nonché l'uso dello spazio agricolo e vallivo lagunare;"*.

5. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è aggiunta la seguente:

*"h bis) incentivare il miglioramento degli standard dell'accoglienza sul territorio."*

6. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"i seguenti soggetti"* sono soppresse.

**Art. 3****Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: *"per attività turistiche connesse al settore primario"* sono soppresse.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: "*del bestiame*" sono sostituite dalle seguenti: "*di animali*".

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è sostituito dal seguente:

"2. *Ai fini della presente legge si intende per:*

*a) turismo rurale: lo svolgimento di attività, attraverso l'utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli aziendali e delle risorse naturali, culturali, storiche, artistiche, ricreative dell'azienda agricola e del suo contesto rurale, svolte da imprenditori agricoli o ittici ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;*

*b) fattoria didattica: l'attività di accoglienza con valenza ludico-didattico-educativa di carattere extrascolastico svolta dagli operatori delle aziende agricole ed ittiche, in rapporto di connessione con l'orientamento produttivo, con le valenze ambientali del territorio e con le risorse professionali e umane dell'impresa, di scuole, bambini e ragazzi, adulti, famiglie e turisti, con l'obiettivo di offrire occasioni di apprendimento, crescita ed autonomia per le nuove generazioni attraverso laboratori ed esperienze pratiche legate all'"imparar-facendo" e nuovi servizi ed esperienze di conoscenza e di coinvolgimento attivo dei visitatori adulti, allo scopo di scoprire e riscoprire il valore culturale dell'agricoltura e del mondo rurale, della pesca e della civiltà marinara;*

*c) enoturismo: le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine;*

*d) oleoturismo: le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione;*

*e) prodotti di qualità e territoriali:*

*1) prodotti agricoli e agroalimentari come individuati alle lettere a), b) e d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni: prodotti da agricoltura biologica; con indicazioni geografiche DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o specialità tradizionale garantita STG, marchio regionale Qualità Verificata di cui alla legge regionale 31 marzo 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità";*

*2) prodotto di montagna: prodotti agro-alimentari con indicazione facoltativa di qualità, istituita ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, inseriti nell'elenco regionale;*

*3) prodotti tradizionali: i prodotti agricoli e agroalimentari regionali, inseriti nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";*

*4) piccole produzioni locali venete (di seguito PPL) come da provvedimento giuntale;*

*f) connessione: il legame che intercorre tra le attività agricole o ittiche e l'attività agrituristica, pescaturistica, ittaturistica, di turismo rurale e di fattoria didattica;*

*g) prevalenza: il rapporto in termini di tempo-lavoro fra le attività agricole e quelle agrituristiche;*

*h) servizi complementari nell'impresa agrituristica: i servizi integrativi e accessori, comprensivi dell'utilizzo delle relative strutture, offerti dall'impresa agrituristica ad uso esclusivo degli ospiti;*

*i) zone montane: le aree come individuate dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura";*

*l) attività ricettiva o attività di ospitalità: la fornitura all'ospite di alloggio temporaneo e dei relativi servizi nelle strutture riconosciute e classificate, nella disponibilità dell'azienda agrituristica e previsti dal piano agrituristico;*

*m) ospite: colui che usufruisce delle attività previste dalla presente legge;*

*n) somministrazione di pasti, spuntini e bevande: le attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti forniti dall'azienda agrituristica all'ospite in locali o superfici attrezzati, previsti nel piano agrituristico e riconosciuti, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 bis e 6 ter dell'articolo 8."*

#### **Art. 4**

### **Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è sostituita dalla seguente:

*"a) svolgono attività agricola da almeno un biennio. Il requisito non è richiesto:*

*1) nel caso di parenti e affini, fino al terzo grado, che subentrano nella titolarità dell'impresa agricola, anche in forma societaria;*

*2) ai giovani neo insediati, finanziati nell'ambito del Programma di sviluppo rurale ai fini dell'avviamento di imprese di giovani agricoltori, secondo la normativa comunitaria vigente;"*.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è sostituita dalla seguente:

*"c) esercitano le attività agrituristiche di cui all'articolo 5 in rapporto di connessione con le attività agricole;"*.

3. Il comma 1 ter dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è abrogato.

4. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 dopo la parola: *"professionale"* sono inserite le seguenti: *"nonché eventuali deroghe"* e alla fine sono aggiunte le seguenti: *" , alla conoscenza di alcune tematiche turistiche e alla gestione degli ospiti"*.

5. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"Il requisito della prevalenza di cui alla lettera d) del comma 1 non è richiesto qualora:"* sono sostituite dalle seguenti: *"L'attività agricola si considera comunque prevalente qualora:"*.

6. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la parola: *"azienda"* è sostituita con la seguente: *"impresa"* e le parole: *"alle lettere a), b) e c) del"* sono sostituite dalle seguenti: *"al"*.

7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituito dal seguente:

*"6. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari, nonché per le attività di turismo rurale e fattoria didattica."*

8. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituito dal seguente:

*"7. Il carattere di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si realizza se il tempo di lavoro impiegato nell'attività agricola nel corso dell'anno è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica e nelle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2."*

**Art. 5****Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"l'azienda dell'impresa agricola"* sono sostituite dalle seguenti: *"l'attività agricola"*.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole *"alle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 dell'articolo 2 e quelle dedicate all'attività agricola"*, sono sostituite con le parole: *"alle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 2 e quelle dedicate all'attività agricola"*.

**Art. 6****Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. L'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

*"1. Rientrano nella definizione di attività agrituristica, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2:*

- a) la somministrazione di pasti e bevande secondo le percentuali di cui al comma 3 dell'articolo 8;*
- b) la somministrazione di spuntini e bevande secondo le percentuali di cui al comma 3 dell'articolo 8;*
- c) l'ospitalità in alloggi posti in appositi locali aziendali a ciò adibiti;*
- d) l'ospitalità negli agricampeggi.*

*2. Rientrano inoltre fra le attività agrituristiche, le attività turistico rurali di cui all'articolo 12 bis.*

*3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, sono sottoposte alla presentazione del Piano agrituristico e della segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA.*

*4. Le attività di cui al comma 2 sono esercitate in abbinamento ad almeno una delle attività di cui al comma 1.*

*5. Le attività di cui al comma 2 sono praticate all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa agrituristica, fatta salva l'attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 bis che può essere praticata anche all'esterno di tali beni.*

*6. L'attività agrituristica, per motivate ragioni e su richiesta dell'interessato, può essere temporaneamente sospesa per un periodo massimo di trecentosessantacinque giorni per ogni quinquennio successivo alla data di presentazione della SCIA, fatte salve eventuali cause di forza maggiore riconosciute dalle vigenti normative o legate al completamento di interventi edilizi.*

*7. La Giunta regionale definisce le tipologie di attività di cui al comma 2."*

**Art. 7****Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"trenta posti letto"* sono sostituite dalle seguenti: *"quarantacinque posti letto"*.

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

*"3. Su espressa richiesta degli ospiti, qualora la superficie della camera interessata lo consenta, è possibile aggiungere un ulteriore letto rispetto al numero massimo dei posti letto consentito nella camera, da rimuovere il giorno della partenza dell'ospite stesso e nel rispetto del limite massimo totale di ospiti autorizzato dalla SCIA."*

**Art. 8****Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"Gli agricampeggi possono anche disporre di unità abitative mobili quali tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento."* sono sostituite dalle seguenti: *"Gli agricampeggi possono anche disporre di unità abitative mobili per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento, quali tende, roulotte o caravan, autocaravan, camper, cassette mobili, anche eventualmente a forma di botte o altre tipologie, purché in sintonia con l'ambiente rurale e prive di impianti o strutture fisse."*

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"trenta persone"* sono sostituite dalle seguenti: *"quarantacinque persone e di trenta piazzole"*.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:

*"2 bis. Il numero delle piazzole di sosta, già preallestite, con le suddette unità abitative mobili per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento, non può essere superiore alla quota pari al 49 per cento del numero totale delle piazzole dichiarate con la SCIA; nel caso in cui il risultato di tale calcolo dia luogo a valori decimali, deve essere arrotondato per difetto."*

4. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è abrogato.

5. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"all'aperto, dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo""* sono sostituite dalle seguenti: *"turistiche all'aperto"*.

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è aggiunto il seguente:

*"4 bis. Nel caso di contemporaneo svolgimento delle attività previste al presente articolo e all'articolo 6, il numero massimo di persone ospitate non può essere superiore a sessanta."*

**Art. 9****Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

*"2. La somministrazione di pasti, spuntini e bevande all'ospite in locali o superfici attrezzate è realizzata dall'azienda agrituristica utilizzando una quota di prodotto proprio, ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda agricola, comprese le bevande spiritose tipiche dell'ambito regionale."*

3. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

*"3. I prodotti usati per le attività di cui al presente articolo, salvo che l'impresa agricola sia interessata da cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dalla Giunta regionale, devono provenire, in termini di valore:*

*a) per non meno del 50 per cento del totale, ovvero almeno il 25 per cento del totale nel caso di attività in zona montana, direttamente dall'azienda agricola;*

*b) per non più del 15 per cento del totale dal libero mercato di distribuzione alimentare;*

*c) per la quota rimanente:*

1) *nella misura del 15 per cento del totale, ovvero almeno il 10 per cento nel caso di attività in zona montana, direttamente dall'azienda agricola e/o da prodotti di qualità e territoriali, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), da aziende agricole e imprese artigiane alimentari la cui produzione è realizzata nel territorio regionale;*

2) *per la quota restante, da aziende agricole o imprese artigiane alimentari la cui produzione è realizzata ne territorio regionale."*

4. Il comma 3 bis dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è abrogato.

5. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: *"e 3 bis"* sono abrogate.

6. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:

*"5 bis. Nell'ambito della quota di produzioni territoriali di cui al comma 3, lettera c), rientrano anche i capi di selvaggina cacciata, in ambito regionale, acquistati o ceduti, ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e delle norme comunitarie vigenti."*

7. Al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"dall'autorizzazione igienico sanitaria dei locali"* sono sostituite dalle seguenti: *"dalla SCIA"*.

8. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono aggiunti i seguenti:

*"6 bis. La somministrazione di pasti e bevande, all'esterno del complesso aziendale in occasione di manifestazioni fieristiche ed eventi di particolare pregio per le eccellenze regionali è svolta con l'utilizzo di materie prime di cui al comma 3, ferma restando l'osservanza delle vigenti norme igienico sanitarie, nel rispetto del numero massimo annuo di pasti, spuntini e bevande individuato dal Piano agrituristico, e previsti dalla SCIA.*

*6 ter. È consentita la preparazione di pasti pronti per l'asporto e la consegna a domicilio svolta con l'utilizzo di materie prime di cui al comma 3, ferma restando l'esclusione delle attività di catering e l'osservanza delle vigenti norme igienico sanitarie, nel rispetto del numero massimo annuo di pasti, spuntini e bevande individuato dal Piano agrituristico, e previsti dalla SCIA,".*

9. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità, le procedure e i criteri per l'esercizio delle attività di cui ai commi 6 bis e 6 ter dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" nonché l'elenco delle manifestazioni fieristiche ed eventi di particolare pregio per le eccellenze regionali.

#### **Art. 10**

#### **Modifiche all'articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. L'articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

*"Art. 12 bis  
Turismo rurale.*

*1. Il turismo rurale, come definito dalla lettera a), del comma 2, dell'articolo 2, è l'insieme delle attività svolte all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda agricola e in rapporto di connessione con la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l'allevamento di animali, che ricadono nell'ambito delle seguenti aree:*

*a) area agricoltura ed enogastronomia: include le attività che concernono la scoperta delle tecniche produttive, la trasformazione dei prodotti primari, i prodotti agricoli tipici e le tradizioni culinarie del territorio regionale;*

*b) area ambiente naturale, paesaggio, aree protette, inclusi i corsi d'acqua e le aree lagunari: include le pratiche culturali, ricreative e di escursionismo nel territorio aziendale, volte alla sua valorizzazione;*

*c) area patrimonio architettonico e culturale: include le iniziative culturali di valorizzazione dell'architettura rurale e gentilizia, quali le Ville Venete e i castelli, dei musei rurali e degli altri beni culturali e architettonici legati alla storia e alla cultura rurale, nella disponibilità dell'impresa agricola.*

2. Possono esercitare attività di turismo rurale le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, la cui sede operativa sia ubicata nel territorio della Regione del Veneto.

3. Alle attività di turismo rurale, quando svolte da aziende agrituristiche, itturistiche e pescaturistiche, si applicano le disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito, di applicazione delle disposizioni fiscali nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui all'articolo 2, comma 5 e all'articolo 7, comma 2, della legge n. 96 del 2006 "Disciplina dell'agriturismo".

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità, le procedure e i criteri per l'esercizio dell'attività di turismo rurale.

#### **Art. 11**

### **Inserimento degli articoli 12 ter e 12 quater nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Dopo l'articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono inseriti i seguenti:

#### *"Art. 12 ter Fattorie didattiche.*

1. Le attività in fattoria didattica, condotte dagli operatori dell'azienda agricola o ittica adeguatamente preparati e formati sulla base di uno specifico Progetto didattico, sono rivolte:

a) alle classi delle scuole di ogni ordine e grado;

b) ai bambini e ai ragazzi con proposte di carattere extrascolastico, attraverso l'organizzazione di laboratori tematici, pomeriggi e doposcuola in fattoria, compleanni ed altri eventi di socializzazione, Settimane e Campi Verdi nei periodi estivi e nelle festività scolastiche;

c) alle famiglie, agli adulti e ai turisti, attraverso momenti di socializzazione intergenerazionale e di conoscenza in campo con percorsi didattici collegati:

1) all'educazione alimentare, per promuovere nelle giovani generazioni e nei cittadini, attraverso una maggiore conoscenza degli alimenti e della loro origine, un'alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano;

2) all'educazione ambientale, per sensibilizzare alla conoscenza, al rispetto e alla tutela dell'ambiente, al ritmo della natura ed allo sviluppo sostenibile;

3) all'attività motoria, anche attraverso l'aspetto ludico, e a tutte quelle forme di apprendimento nei nuovi ambiti educativi, come l'educazione civica, richiesti dalla scuola per l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie per far diventare i ragazzi di oggi cittadini consapevoli di domani.

2. Le fattorie didattiche possono ospitare e collaborare con servizi di supporto alla famiglia per la prima infanzia, autorizzati e accreditati ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e con altre esperienze di educazione nella natura già riconosciute dalle specifiche normative e regolamentazioni di riferimento.

3. Presso la Giunta regionale è istituito l'Elenco regionale delle fattorie didattiche attive, che viene aggiornato periodicamente.

4. Alle attività delle fattorie didattiche, quando svolte da aziende agrituristiche, itturistiche e pescaturistiche, si applicano le disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui all'articolo 2, comma 5 e all'articolo 7, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo".

5. La Giunta regionale definisce le modalità, le procedure e i criteri per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica.

*Art. 12 quater*  
*Enoturismo e oleoturismo nelle aziende agricole.*

1. La presente legge disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, l'attività di enoturismo o oleoturismo, come definita dalle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 2, ove esercitata dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, in quanto attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.

2. Agli imprenditori agricoli di cui al comma 1, che oltre alle attività di enoturismo o oleoturismo svolgono altresì l'attività di agriturismo, turismo rurale e di fattoria didattica, continuano ad applicarsi anche le relative norme di cui alla presente legge.

3. La Giunta regionale può istituire l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche o oleoturistiche, nonché promuovere la formazione teorico pratica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale."

**Art. 12**

**Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "*di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS)*" sono soppresse.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "*delle attività turistiche connesse al settore primario*" sono sostituite dalle seguenti: "*delle attività previste dalla presente legge*".

**Art. 13**

**Modifiche all'articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo la parola: "*aziendale*" sono aggiunte le seguenti: "*nonché dell'uso dei rispettivi loghi qualora previsti dalla normativa;*".

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sono inserite le seguenti:

*"a bis) la verifica e il riconoscimento dei requisiti per lo svolgimento delle attività di turismo rurale;*

*a ter) la verifica del Progetto didattico aziendale e il riconoscimento dei requisiti per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica, nonché dell'uso del logo previsto dalla normativa;"*.

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è sostituita dalla seguente:

*"b) la promozione di attività di collaborazione con gli altri soggetti pubblici per le funzioni ai medesimi conferite e per il reciproco scambio delle informazioni funzionali al loro rispettivo esercizio;"*.

4. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: "*attività turistiche connesse con il settore primario*" sono sostituite dalle seguenti: "*attività di cui alla presente legge, qualora previste*".

5. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è sostituita dalla seguente:

*"d) la classificazione delle aziende che svolgono attività agrituristiche con ospitalità;"*.

6. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è inserita la seguente:

*"d bis) l'esercizio dell'attività di verifica e monitoraggio a campione, dei requisiti dichiarati in autocertificazione per l'agriturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche;"*.

7. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è soppressa.



8. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sono inserite le seguenti:

*"g bis) il coordinamento delle politiche di settore con le attività di promozione del turismo;*

*g ter) la programmazione delle iniziative e azioni di sviluppo, valorizzazione e promozione delle attività previste dalla presente legge."*

#### **Art. 14**

### **Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. L'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è abrogato.

#### **Art. 15**

### **Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"delle attività turistiche connesse con il settore primario"* sono sostituite dalle seguenti: *"delle attività di cui alla presente legge"*.

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono inserite le seguenti:

*"a bis) attività di controllo sul rispetto e mantenimento dei requisiti, delle modalità e condizioni di esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;*

*a ter) l'attività sanzionatoria di cui all'articolo 28."*

#### **Art. 16**

### **Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"all'articolo 12 bis, lettere a), b) e c)"* sono sostituite dalle seguenti: *"agli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater"* e le parole: *" , mentre per le attività di cui alla lettera d) si applica l'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio""* sono sostituite dalle seguenti: *" , mentre per le sole attività di degustazione svolte ai sensi dell'articolo 12 quater, si applica l'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio""*.

2. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"le eventuali attività di cui all'articolo 12 bis"* sono sostituite dalle seguenti: *"le attività di cui agli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater"*.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è aggiunto il seguente:

*"4 bis. Agli interventi di natura edilizia effettuati sugli immobili ed i fabbricati destinati all'esercizio dell'attività agrituristica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61."*

#### **Art. 17**

### **Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. La rubrica dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituita: *"Art. 18 - Norme igienico sanitarie comuni."*

2. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"dell'attività agrituristica o ittituristica"* sono sostituite dalle seguenti: *"delle attività di cui alla presente legge"*.

3. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96"* sono soppresse.

4. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"alle attività agrituristiche e itturistiche"* sono sostituite dalle seguenti: *"alle attività di cui alla presente legge"*.

5. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"pollame, lagomorfi"* sono sostituite dalle seguenti: *"avicunicoli"*.

6. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"gli eventuali centri benessere"* sono sostituite dalle seguenti: *"le eventuali aree benessere"*.

7. Al comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: *"Gli eventuali centri benessere"* sono sostituite dalle seguenti: *"Le eventuali aree benessere"*.

b) la parola: *"centri"* è sostituita dalla seguente: *"aree"*.

#### **Art. 18**

#### **Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. L'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

#### *"Art. 19*

#### *Classificazione delle aziende che esercitano attività di ospitalità.*

*1. La Giunta regionale disciplina i requisiti di classificazione degli agriturismi e le modalità di presentazione delle istanze per l'esercizio dell'attività di ospitalità, in conformità alla normativa nazionale.*

*2. La Giunta regionale provvede altresì a definire i criteri di classificazione delle aziende itturistiche e pescaturistiche, anche in rapporto ai requisiti di cui al comma 1."*

#### **Art. 19**

#### **Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:

#### *"Art. 19 bis*

#### *Utilizzo delle denominazioni.*

*1. Le denominazioni: "agriturismo" o "agricampeggio", "azienda agrituristica"; "ittiturismo", "pescaturismo", "turismo rurale", "fattoria didattica", "enoturismo", "oleoturismo", come pure l'uso dei marchi e loghi identificativi, sono riservati alle imprese in possesso dei relativi titoli previsti per l'avvio dell'attività, come definiti ai sensi della presente legge.*

*2. L'uso delle denominazioni di cui al comma 1 e dei rispettivi marchi e loghi, sono obbligatori per identificare l'impresa accanto al nome della stessa, nella cartellonistica, nei materiali promozionali e nei siti internet e di comunicazione, a tutela dell'impresa e del consumatore.*

3. *Le imprese che esercitano le attività previste dalla presente legge, non possono utilizzare le denominazioni attribuite alle strutture ricettive turistiche di cui alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, situate nello stesso territorio comunale, né i termini riferiti o riservati da detta legge alle stesse.*"

#### **Art. 20**

### **Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e il logo delle attività turistiche connesse al settore primario"* sono sostituite dalle seguenti: *"legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e il logo identificativo delle attività di cui alla presente legge"*.

#### **Art. 21**

### **Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"di cui all'articolo 20 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33"* sono sostituite dalle seguenti: *"di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11"* e le parole: *"le attività turistiche connesse al settore primario"* sono sostituite dalle seguenti: *"le attività previste dalla presente legge"*.

#### **Art. 22**

### **Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"attività turistiche connesse al settore primario"* sono sostituite dalle seguenti: *"attività di cui alla presente legge"*.

2. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"Le attività turistiche connesse al settore primario devono essere attivate entro due anni"* sono sostituite dalle seguenti: *"Le attività di cui alla presente legge devono essere attivate entro tre anni"*.

#### **Art. 23**

### **Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituito dal seguente:

*"1. L'esercizio delle attività di cui alla presente legge è subordinato alla presentazione della SCIA secondo il modello e le procedure definite dalla Giunta regionale, da trasmettere:*

*a) al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa dell'impresa interessata, ad eccezione delle attività di pescaturismo;*

*b) al competente ufficio regionale presso il quale la nave è iscritta nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 146, comma terzo, del codice della navigazione, nel caso delle attività di pescaturismo."*

2. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituito dal seguente:

*"4. Nella SCIA sono indicate le tipologie di attività di cui alla presente legge che si intendono svolgere, i limiti e le modalità di esercizio delle stesse, nonché la dichiarazione della conformità alle comunicazioni presentate alla Giunta regionale ed il possesso dei requisiti richiesti."*

**Art. 24****Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

*"1. Chiunque eserciti le attività di cui alla presente legge è tenuto a:*

*a) richiedere il riconoscimento delle attività che intende esercitare ad esclusione delle attività di cui all'articolo 12 quater;*

*b) richiedere la classificazione, qualora intenda avviare l'attività di ospitalità, di cui all'articolo 19;*

*c) esporre il simbolo regionale identificativo del turismo veneto e il logo dell'attività;*

*d) comunicare all'ente cui è stata presentata la SCIA ogni variazione degli elementi dichiarati nella stessa, nonché l'eventuale sospensione temporanea dell'attività, precisando i motivi e la durata, ovvero comunicare la cessazione dell'attività entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione;*

*e) comunicare alla struttura regionale competente per materia, esclusivamente per via telematica, gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul sistema statistico regionale";*

*f) nel caso di attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande, esporre al pubblico e nel menù l'elenco delle pietanze, delle bevande e degli altri prodotti serviti, indicando i relativi prezzi e la provenienza dei prodotti, secondo le categorie di cui al comma 3 dell'articolo 8;*

*g) nel caso di attività di alloggio, esporre il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi a esso collegati;*

*h) nel caso di attività di cui agli articoli 6 e 7, esporre la targa di riconoscimento contenente l'immagine coordinata e la categoria di classificazione;*

*i) nel caso di attività di cui all'articolo 8, esporre la targa di riconoscimento contenente l'immagine coordinata;*

*j) richiedere alla Giunta regionale l'eventuale autorizzazione temporanea di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 13 bis."*

**Art. 25****Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. L'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito dal seguente:

**"Art. 26****Attività di controllo e monitoraggio.**

*1. Le funzioni di controllo e di monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, sono esercitate dai Comuni e dalla Giunta regionale nell'ambito delle rispettive competenze.*

*2. I Comuni effettuano attività di controllo al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività, verificando in particolare gli elementi dichiarati in sede di SCIA.*

*3. La Giunta regionale può svolgere attività di monitoraggio, documentale e in loco, a campione, sulla base di un piano definito attraverso criteri di analisi del rischio.*

4. I Comuni e la Giunta regionale effettuano le attività di cui ai commi 1, 2 e 3, anche attraverso la verifica delle informazioni pubblicate sui siti internet aziendali, promozionali e di prenotazione ricettiva, la cui risultanza deve essere pertanto considerata a tutti gli effetti atto di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

5. La Giunta regionale, d'ufficio o su segnalazione dei Comuni e previa verifica degli elementi contestati, può procedere al declassamento del livello di classificazione o all'annullamento della classificazione.

6. In relazione alle attività di cui al comma 1, gli incaricati della Regione e del Comune hanno accesso alle strutture finalizzate alle attività cui alla presente legge, ivi compresi i locali di pernottamento nella piena disponibilità del gestore.

7. Al fine di migliorare e ottimizzare le attività di verifica e controllo, i comuni e la Giunta regionale si forniscono reciprocamente le informazioni acquisite nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza.

8. Qualora la Giunta regionale rilevi la mancanza di presenze turistiche per un anno consecutivo in una struttura ricettiva, il Comune, su segnalazione della Giunta regionale, verifica il rispetto del periodo di apertura della struttura con apposito sopralluogo."

#### **Art. 26**

#### **Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "*delle attività turistiche connesse al settore primario*" sono sostituite dalle seguenti: "*delle attività di cui alla presente legge*".

2. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "*le attività turistiche connesse al settore primario*" sono sostituite dalle seguenti: "*le attività di cui alla presente legge*".

#### **Art. 27**

#### **Modifiche all'articolo 27 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. L'articolo 27 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituito dal seguente:

*"Art. 27 bis  
Sviluppo delle attività disciplinate dalla presente legge.*

1. La Regione, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, valorizza e sostiene le attività di cui alla presente legge, in particolare attraverso:

- a) *interventi e progetti di promozione e valorizzazione;*
- b) *attività di studio, ricerca e sperimentazione."*

#### **Art. 28**

#### **Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. La rubrica dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituita dalla seguente: "*Violazioni e sanzioni amministrative.*".

2. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: "*le attività turistiche connesse al settore primario*" sono sostituite dalle seguenti: "*le attività di cui alla presente legge*".

3. Il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è sostituito dal seguente:

*"4. I titolari di aziende agrituristiche o itturistiche sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquemila qualora non rispettino le percentuali di provenienza dei prodotti, secondo quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 8 e dall'articolo 10, comma 3."*

4. Alla lettera a) e alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo le parole: *"dei centri"* sono aggiunte le seguenti: *"e aree"*.

5. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è così sostituita:

*"c) di utilizzo da parte delle aziende agrituristiche o itturistiche, di denominazioni o classificazioni, simbolo regionale identificativo del turismo veneto, o logo delle relative attività, non conformi rispettivamente ai sensi degli articoli 19, 19 bis e 20."*

6. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: *"comma 3"* sono sostituite dalle seguenti: *"comma 6"*.

7. Alla lettera f) del comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo le parole: *"alla lettera f) e alla lettera g)"* sono aggiunte le seguenti: *"e alla lettera h)"*.

8. Alla lettera g) del comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: *"delle funzioni di vigilanza, ai sensi del comma 1"* sono sostituite dalle seguenti: *"delle funzioni di cui al comma 1"*.

9. Al comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: *"in materia di comunicazione, didattica, aggiornamento e sicurezza dei visitatori"* sono soppresse.

10. Dopo il comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sono inseriti i seguenti:

*"8 bis. L'esercizio dell'attività enoturistica è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria:*

*a) da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora non vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 12 marzo 2019;*

*b) di euro cinquemila qualora non siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 12 marzo 2019.*

*8 ter. L'esercizio dell'attività oleoturistica è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria:*

*a) da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora non vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 gennaio 2022;*

*b) di euro cinquemila qualora non siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 26 gennaio 2022."*

#### **Art. 29**

#### **Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: *"turistiche connesse al settore primario disciplinate dalla"* sono sostituite dalle seguenti: *"di cui alla"*.

#### **Art. 30**

#### **Norme transitorie.**

1. Ai procedimenti amministrativi in corso all'entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

2. Le imprese agrituristiche, già formalmente riconosciute e classificate alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano a quanto previsto all'articolo 19 e all'articolo 19 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, come sostituito e inserito dalla presente legge, entro due anni dalla data di adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 dei medesimi articoli.

3. Le aziende di turismo rurale già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge possono esercitare l'attività ai sensi della normativa previgente; ad esse si applica l'articolo 28, comma 7 in materia di sanzioni.

### **Art. 31** **Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 27, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio - Reti distributive - tutela dei consumatori", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 settembre 2022

Luca Zaia

---

### **INDICE**

Art. 1 - Modifiche al titolo della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 2 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 3 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 4 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 5 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 6 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 7 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 8 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 9 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 10 - Modifiche all'articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 11 - Inserimento degli articoli 12 ter e 12 quater nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 12 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

settore primario".

Art. 13 - Modifiche all'articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 14 - Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 15 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 16 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 17 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 18 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 19 - Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 20 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 21 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 22 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 23 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 24 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 25 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 26 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 27 - Modifiche all'articolo 27 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 28 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 29 - Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 30 - Norme transitorie.

Art. 31 - Norma finanziaria.



## Dati informativi concernenti la legge regionale 20 settembre 2022, n. 23

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
  - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Finco e Centenaro relativa a "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"" (progetto di legge n. 15);
  - disegno di legge relativo a "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"" (deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2020, n. 23/ddl – progetto di legge n. 22);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"";
- La Terza Commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 20 luglio 2022;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Giuseppe Pan, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Jonatan Montanariello, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 settembre 2022, n. 23.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Giuseppe Pan, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale n. 28/2012 disciplina le attività di agriturismo, pescaturismo, ittiturismo, turismo rurale, fattorie didattiche, enoturismo, oleoturismo, quali espressioni della multifunzionalità dell'offerta turistica collegata al settore primario. Lo scopo è quello di permettere la diversificazione dei servizi offerti dalle imprese agricole per aumentare i redditi degli imprenditori, migliorare e ampliare l'offerta a clienti e turisti, valorizzare e far conoscere le produzioni enogastronomiche tradizionali e locali, diffondere la conoscenza della cultura contadina, della vita rurale e di quella del mondo della pesca, accrescere la fruibilità e la conoscenza del territorio da parte dei turisti e cittadini e, nel contempo, salvaguardare e tutelare l'ambiente.

Specialmente in questo momento di crisi mondiale del turismo dovuta alla pandemia da Covid 19, è emersa la necessità per le aziende, di avere uno strumento normativo innovativo e aggiornato, in previsione della ripartenza.

Già negli ultimi anni infatti, le attività turistiche intraprese dalle aziende agricole avevano manifestato una notevole dinamicità; anche considerando solo l'agriturismo, ad inizio 2019 operavano 1.456 agriturismi riconosciuti; in particolare la provincia di Verona detiene il record con 418 strutture agrituristiche, seguita da Treviso con 311, Vicenza con 231, Padova 179, Venezia e Belluno con 132 e Rovigo con 53. Più del 65% degli agriturismi regionali offre servizi di ospitalità in camere, alloggi o agri-campeggio. I dati tuttavia sono in continua evoluzione vista la continua domanda di nuovi riconoscimenti.

Prima dell'attuale emergenza era apparso evidente lo stretto legame fra la dinamicità del settore ricettivo agrituristico e il crescente interesse da parte dei turisti per questa forma di vacanza; nel 2019 erano infatti state registrate oltre 1 milione di presenze, con un aumento del 5,8% rispetto all'anno precedente. Anche nel 2020, malgrado la forte crisi del turismo causata dalla pandemia, gli agriturismi hanno comunque dimostrato una certa dinamicità, in quanto considerati posti tranquilli, a contatto con la natura.

Da tali tendenze emerge come le proposte di attività turistiche e agri-turistiche connesse alle aziende agricole e previste dalla legge regionale n. 28/2012, dimostrino delle buone potenzialità nel rispondere alla crescente domanda di "vacanze esperienziali", a contatto con la natura, alla ricerca delle tipicità dei prodotti, dei luoghi e dei modi di vivere "più sani" e naturali, a diretto contatto con l'ambiente.

Dagli operatori regionali sono infatti pervenute, negli ultimi anni, delle richieste di poter ampliare l'offerta e le possibilità per le imprese, fra le quali: poter intraprendere anche le attività di turismo rurale nell'ambito dell'agriturismo; inserire nella legge regionale l'attività enoturistica nonché quella oleoturistica a seguito delle recenti normative nazionali; prevedere nuove iniziative e semplificazioni per le attività di somministrazione; ampliare l'ospitalità e altre.

Tale interesse da parte degli operatori allo sviluppo delle attività turistiche, mette in luce la necessità di aggiornare e innovare

la legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012, sia per ampliare la gamma delle possibili attività per le imprese, sia per semplificare e chiarire alcuni aspetti amministrativi, anche a seguito delle legge regionale n. 30/2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” - CAPO I “Riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia” che ha abrogato di fatto le competenze delle Province in materia di turismo e agriturismo, ripartendole fra la Regione e i Comuni.

Le modifiche principali alla legge riguardano pertanto i seguenti aspetti.

Gli articoli 1 e 2 intervengono per modificare il titolo della legge stessa al fine di porre in evidenza le diverse tipologie di attività turistiche che possono essere intraprese dalle aziende del settore primario; viene rimodulato l’obiettivo f bis) in quanto applicabile a tutte le attività previste dalla legge viene introdotto l’obiettivo h bis) relativo all’incentivazione del miglioramento degli standard di accoglienza.

L’articolo 3 inserisce la nuova definizione di “enoturismo” e di “oleoturismo”; rivede quelle del “turismo rurale” e di “fattoria didattica”; allarga la gamma dei “prodotti di qualità e territoriali” con l’inserimento dell’Indicazione Facoltativa “Prodotto di montagna”, le “PPL” -piccole produzioni locali (DGR 1070/2015) e i prodotti delle aziende agricole e delle imprese artigiane alimentari regionali. Vengono rimodulate le definizioni di “connessione”, “prevalenza” e “servizi complementari” nonché introdotte o migliorate alcune definizioni “turistiche” come “attività ricettiva o attività di ospitalità”; “ospite”; “somministrazione pasti e spuntini”.

All’articolo 4 vengono accorpati e aggiornati alcuni requisiti per l’esercizio dell’attività agrituristica. In relazione ai corsi per operatori agroturistici, viene prevista l’organizzazione in moduli tematici con la possibilità di eventuali deroghe a seconda delle lauree o delle professionalità già acquisite; tali corsi includono anche tematiche turistiche e sulla gestione degli ospiti; è stata inoltre migliorata la specifica sugli addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche e sull’eventuale ricorso a soggetti esterni.

L’articolo 5 migliora i testi dell’articolo 4.

L’articolo 6 sostituisce l’articolo 5; pur confermando le attività agrituristiche precedenti di somministrazione e ospitalità, si chiarisce che la somministrazione di pasti, bevande e spuntini deve rispettare le percentuali dei prodotti previste all’articolo 8. Il comma 2 amplia la gamma delle attività agrituristiche con quelle turistico-rurali, rimandando alle attività delle tre aree tematiche di cui al successivo articolo 12 bis; per l’agriturismo tali attività turistico-rurali vanno inserite nel Piano agrituristico ed esercitate in abbinamento ad almeno una delle attività agrituristiche di somministrazione pasti, o spuntini, o ospitalità; alcune attività possono essere svolte anche al di fuori dei beni aziendali, come previsto dalla normativa nazionale.

L’articolo 7 apporta modifiche all’articolo 6 che concerne le norme per gli agriturismi con ospitalità in alloggi. In particolare viene aumentato a 45 il numero massimo dei posti letto, anche al fine di incentivare il recupero di immobili rurali in abbandono; inoltre, come già previsto per altre strutture ricettive turistiche, è stato consentito l’utilizzo del letto aggiuntivo in camera, qualora possibile e nel rispetto del limite massimo autorizzato dalla SCIA.

L’articolo 8, oltre a ribadire le modifiche introdotte dall’articolo 6, amplia la gamma delle tipologie di strutture mobili per gli agriturismo, purché “in sintonia con l’ambiente rurale e pertanto prive di impianti e strutture fisse”; le strutture preallestite non devono superare il 49% del numero massimo di piazzole dichiarate con la SCIA.

L’articolo 9 semplifica e integra il precedente articolo 8 “Somministrazione di pasti e bevande e limiti all’attività”. In particolare viene diminuita la quota obbligatoria di autoproduzione aziendale che, pur rimanendo prevalente, può essere integrata da una maggiore quota di prodotti di qualità e di ambito regionale. Inoltre, ai commi 6 bis e 6 ter sono state inserite sia la possibilità di svolgimento delle attività di somministrazione all’esterno del complesso aziendale, in occasione di manifestazioni fieristiche ed eventi di particolare pregio per le eccellenze regionali, sia la preparazione di pasti pronti per l’asporto e la consegna a domicilio. Per entrambe tali attività le modalità, le procedure e i criteri di esercizio verranno definiti in appositi provvedimenti dalla Giunta regionale secondo quanto disposto dal comma 9 del presente articolo.

L’articolo 10 sostituisce il precedente articolo 12 bis “Turismo rurale e fattorie didattiche.” In particolare all’articolo 10 le attività di Turismo rurale vengono raggruppate in tre specifiche aree tematiche; inoltre, vista la dinamicità e la gamma di iniziative individuate dagli operatori, è stato ritenuto opportuno rimandare a un apposito provvedimento la definizione delle modalità, delle procedure e dei criteri per lo svolgimento delle suddette attività. Viene inoltre specificato che le attività di Turismo rurale sono riservate alle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del c.c., che svolgono tali attività all’interno dei beni fondiari nella disponibilità dell’azienda agricola e in connessione con la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento degli animali. Anche in questo caso, come previsto dal comma 2 dell’articolo 10, la Giunta regionale definirà con appositi provvedimenti le modalità, le procedure e i criteri per l’esercizio del turismo rurale.

L’articolo 11, introducendo gli articoli 12 ter e 12 quater, chiarisce e migliora le norme relative alle Fattorie didattiche (12 ter) e introduce le nuove attività di Enoturismo e Oleoturismo nelle aziende agricole (12 quater). In particolare l’articolo 12 ter definisce più puntualmente per le fattorie didattiche, sia gli obiettivi, sia le diverse attività educative, ludico-didattiche e motorie che possono essere sviluppate e offerte ai diversi utilizzatori che vanno dalle scuole, ai bambini e ragazzi anche nel tempo libero, alle famiglie e ai cittadini in generale. Il nuovo articolo 12 quater introduce le attività di enoturismo e di oleoturismo in recepimento delle recenti leggi nazionali; viene prevista la possibilità per la Giunta regionale di istituire l’elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche, nonché di promuovere la formazione teorico-pratica.

Gli articoli 12, 13, 14 e 15 aggiornano i testi relativi alle funzioni regionali e a quelle delle Autonomie locali anche in relazione al riordino delle stesse a seguito della legge regionale n. 30/2016 Collegato alla legge di stabilità regionale 2017. In particolare all’articolo 12 vengono aggiornati i riferimenti alle normative comunitarie e il titolo della norma. All’articolo 13 vengono aggiornati i testi concernenti le funzioni attualmente già in capo alla Giunta regionale ma che nella norma erano ancora indicate come competenze provinciali; vengono esplicitate alcune funzioni relative alla classificazione delle aziende che svolgono attività agrituristiche con ospitalità; il riconoscimento delle Fattorie didattiche e di quelle di Turismo rurale; la verifica e monitoraggio a campione dei requisiti dichiarati in autocertificazione; il coordinamento delle politiche di settore con le attività di promozione del turismo; la

programmazione delle iniziative e azioni di sviluppo, valorizzazione e promozione delle attività previste dalla stessa legge.

L'articolo 14 abroga il testo sulle competenze delle Province.

L'articolo 15, fra le competenze dei Comuni, vengono esplicitate le attività di controllo sul "rispetto e mantenimento dei requisiti, delle modalità e condizioni di esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge", nonché l'attività sanzionatoria prevista al successivo articolo 28 della legge stessa.

L'articolo 16 comma 1 specifica la possibilità di utilizzo dei fabbricati rurali "non più necessari" all'attività agricola, anche per le fattorie didattiche e per l'enoturismo e l'oleoturismo; viene invece abrogato il riferimento all'articolo 44 della legge regionale n. 11/2004 in quanto riferito sia ad attività non più esplicitate nella legge, sia perché in contrasto con le norme sul contenimento del consumo del suolo.

All'articolo 17 sono stati aggiornati o modificati alcuni termini, per una maggiore chiarezza.

L'articolo 18 sostituisce l'articolo 19 sulla classificazione delle aziende che esercitano attività di ospitalità; viene confermata la previsione sulla definizione dei criteri di classificazione delle aziende itturistiche e pescaturistiche, anche in rapporto ai requisiti previsti per l'agriturismo e dalle norme nazionali; il comma 3 sulle denominazioni, viene spostato al nuovo articolo 19 bis.

L'articolo 19 introduce un nuovo Art. 19 bis concernente l'utilizzo delle denominazioni; riprendendo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 19, ora sostituito, viene evidenziato che l'uso delle denominazioni "agriturismo, agriturismo, azienda agrituristica; ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo", così come dei rispettivi marchi e loghi, è riservato alle imprese in possesso del riconoscimento; l'uso di tali denominazioni diventa obbligatorio al fine di una maggiore trasparenza a favore dei turisti ed ospiti; viene infine ribadito il divieto d'uso delle denominazioni attribuite alle strutture ricettive turistiche di cui alla legge regionale n. 11/2013 qualora situate nello stesso territorio comunale, nonché dei termini riferiti o riservati da detta legge alle stesse.

Gli articoli 20, 21 e 22 aggiornano la normativa o i testi rispettivamente dei precedenti articoli 20, 22 e 23. Inoltre, all'articolo 22, viene aumentato da due a tre anni il periodo entro il quale devono essere attivate le attività, dal loro riconoscimento, come richiesto da molti operatori in relazione alle tempistiche in caso di ristrutturazioni edilizie.

L'articolo 23 sostituisce il precedente articolo 24 aggiornando in particolare i riferimenti alle procedure di presentazione della SCIA.

L'articolo 24 sostituisce integrandolo l'articolo 25; vengono elencati ed integrati gli obblighi già previsti per gli operatori, al fine di riunire in un unico elenco e dare maggiore trasparenza ai diversi adempimenti concernenti principalmente: la richiesta di riconoscimento; la classificazione per l'ospitalità; l'esposizione delle targhe di riconoscimento; di simboli, immagine coordinate, classificazione, prezzi, i menù con l'elenco delle pietanze, ecc.; l'obbligo di comunicare i dati statistici e di aggiornare la SCIA in caso di modifiche.

L'articolo 25 sostituisce l'ex Art. 26 "Attività di controllo" effettuata in origine dalle Province, con il nuovo Art. 26 "Attività di controllo e monitoraggio". In tale articolo vengono ripartiti i compiti fra Regione e Comuni in relazione alle attività di controllo e monitoraggio delle attività. In particolare, come previsto anche da altre normative regionali, i Comuni effettuano attività di controllo al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento agli elementi dichiarati in sede di SCIA. La Giunta regionale può svolgere attività di monitoraggio a campione, documentale e in loco, sulla base di un piano definito attraverso criteri di analisi del rischio. Vengono inoltre previste: la possibilità di effettuare verifiche anche attraverso le informazioni pubblicate sui siti internet aziendali, promozionali e di prenotazione ricettiva, come già normato per le strutture ricettive turistiche di cui alla legge regionale n. 11/2013; l'accesso alle strutture e ai locali di pernottamento da parte degli incaricati; lo scambio reciproco di informazioni; l'eventuale possibilità di declassamento delle strutture d'ufficio o su segnalazione del Comune; la verifica del periodo di apertura da parte del Comune qualora una struttura non fornisca per un anno i dati statistici.

L'articolo 26 aggiorna i testi sulla base della modifica del titolo.

L'articolo 27 sostituisce l'articolo 27 bis, specificando che il sostegno regionale alle attività previste dalla legge, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, prevede interventi e progetti di promozione e valorizzazione, nonché attività di studio, ricerca e sperimentazione.

L'articolo 28 modifica il titolo del precedente Art. 28 "Sanzioni amministrative" con il nuovo testo Art. 28 "Violazioni e sanzioni amministrative". Le modifiche previste dal comma 1 al comma 9 sono aggiornamenti di testo e dei riferimenti in relazione alle modifiche apportate dagli articoli precedenti; il comma 9 introduce il comma 8 bis. riferito all'esercizio dell'attività enoturistica; si evidenzia che non viene prevista l'attività sanzionatoria per l'attività oleoturistica in quanto non sono ancora uscite le norme applicative nazionali.

L'articolo 29 comporta una semplice modifica testuale dell'articolo 29.

Infine l'articolo 30 prevede le norme transitorie e, in particolare: le tempistiche per l'adeguamento alle norme sull'uso delle denominazioni da parte delle imprese agrituristiche già riconosciute e classificate; l'applicazione delle disposizioni vigenti ai procedimenti amministrativi in corso; l'autorizzazione ad esercitare le attività ai sensi della normativa previgente, per le aziende di turismo rurale già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 31 concerne la clausola di neutralità finanziaria.

In data 14 luglio 2021 si sono svolte, in forma congiunta con la Sesta Commissione consiliare, le consultazioni con le organizzazioni e le associazioni di settore maggiormente rappresentative.

La Terza Commissione consiliare, acquisiti i pareri della Prima Commissione consiliare e della Sesta Commissione consiliare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 66 e dell'articolo 51 del Regolamento consiliare, in data 20 luglio 2022 ha approvato a maggioranza

il testo unificato dei progetti di legge regionali n. 22 (testo base) e 15 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Andreoli, Cecchetto, Dolfin con delega Rigo, Possamai con delega Pan, Puppato (Liga Veneta per Salvini Premier); Bet con delega Giacomini, Bisaglia, Centenaro, Gerolimetto (Zaia Presidente); Bozza (Forza Italia Berlusconi-Autonomia per il Veneto); Barbisan (Misto).

Si sono astenuti i Consiglieri: Montanariello, Zottis (Partito Democratico Veneto); Lorenzoni (Misto).";

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Jonatan Montanariello, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 28 del 2012 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario””.

Il punto di partenza dei due progetti di legge depositati, successivamente unificati nel testo licenziato dalla commissione che andiamo oggi ad approvare, corrisponde alle legittime richieste del territorio, degli operatori del settore della nostra regione, che hanno manifestato l'esigenza di potenziare l'offerta, naturalmente in linea con la normativa di riferimento.

Il testo che oggi arriva in Aula, però, a nostro avviso è affetto da un vizio di fondo, perché l'esame in commissione non è stato accompagnato dall'analisi dello scenario esistente: sono mancate informazioni fondamentali quali, ad esempio, il numero degli agriturismi, la loro collocazione, il loro fatturato, la loro distribuzione per fasce di capienza (disponibilità teorica), la percentuale di occupazione dei posti letto negli ultimi anni, il trend prima e durante la pandemia, così come sono mancate informazioni sulla qualità e, soprattutto, la quantità dei pasti erogati. Tutti elementi che avrebbero aiutato a restituire un quadro chiaro e il più possibile laico, condizione indispensabile per poter affrontare questo provvedimento nel modo migliore. Pur riconoscendo l'importanza di sentire e tenere in considerazione le esigenze delle parti coinvolte, crediamo che esaminare un testo così importante dati alla mano sia una cosa diversa, molto più oculata, ampia e sistemica. Questo provvedimento è arrivato in commissione nel giugno 2021, ma gli si sarebbe potuta e dovuta dedicare un'istruttoria approfondita, al netto di visioni differenti, almeno sulle consultazioni condotte extra-Consiglio e sulle mediazioni trovate.

Crediamo poi che, se da un lato è giusto che siano i tecnici a delineare il perimetro entro il quale muoversi, dall'altro dovrebbe essere la politica a decidere, a dare la rotta, e in questo caso ci chiediamo se si possa prescindere dall'analisi dello scenario restituito dai dati reali, così come da un'analisi statistica che metta in relazione i diversi periodi storici e che ci consenta di capire quali possono essere gli scenari futuri e la loro evoluzione, in un contesto geopolitico internazionale che a sua volta, non dobbiamo dimenticarlo, è in continua evoluzione. Abbiamo discusso per mesi sul numero di posti letto, è facoltà della Regione operare scelte di questo tipo, ma lo abbiamo fatto senza avere una base numerica su cui costruire queste scelte. Ecco perché diciamo che i numeri che non sono stati forniti durante i lavori delle Commissioni sarebbero potuti e dovuti diventare elemento vero e reale di discussione, che ci avrebbe consentito di arricchire questo dibattito e di collocarlo all'interno di una visione sulla quale costruire una politica pubblica ed un'azione programmatica, non una manovra diversiva, che incarna e si basa su paletti e numeri.

Possiamo davvero dire oggi che con questo provvedimento diamo vita ad una strategia che si basa su una visione o abbiamo trovato il migliore equilibrio tra due categorie? La scheda di inquadramento normativo, che ricostruisce il quadro delle competenze e quello normativo, sottolinea in questo caso il parametro che connota gli agriturismi, cioè il rapporto di connessione all'attività agricola, e ribadisce, come abbiamo già detto, che è nella facoltà del legislatore operare delle scelte, come ad esempio il numero dei posti letto, trovando un punto di equilibrio tra il contesto storico e territoriale e l'ascolto delle parti interessate. Ma noi, in quanto legislatore abbiamo il dovere di avere una visione, una strategia, non possiamo limitarci a raggiungere un semplice equilibrio.

Sono emerse evidenti criticità nei due progetti di legge abbinati, alcune delle quali risolte in sede istruttoria, altre invece non ancora risolte, come ad esempio la disposizione sulla ascrivibilità della quota di produzione territoriale dei capi di selvaggina cacciati in ambito regionale, acquistati o ceduti.

Riprendendo uno dei temi sui quali si è maggiormente discusso e che, alla fine, è stato oggetto di una mediazione, ovvero i famosi 60 posti letto poi diventati 45, mi limito ad evidenziare come una mancanza oggettiva di elementi e dati ci abbia portato a citare esempi di altre Regioni, come Lombardia e Lazio, senza soppesare adeguatamente alcuni elementi che ci avrebbero reso evidente quanto queste realtà siano lontane da noi. Di fronte alla mancanza dei numeri ci siamo limitati ad una ricerca su Google, che come risultato ha mostrato come in alcune regioni abbiano triplicato i posti letto e in altre li abbiano dimezzati. Dai verbali delle Commissioni emerge il continuo paragone con Lombardia e Lazio, non applicabile al nostro dibattito perché la Lombardia ha sì aumentato i posti letto, ma nel periodo dell'Expo. È quindi evidente che in Commissione, in mancanza di dati oggettivi, abbiamo usato le informazioni restituite “da Google” in maniera impropria, senza sapere e considerare il perché ci fosse stato l'aumento. Nella mancanza di dati oggettivi ci si affida ad esempi che si rischia di prendere a riferimento in maniera incauta. Probabilmente bisognava prendere un dato di riferimento che non coinvolgesse l'Expo, periodo durante il quale anche Venezia ha aumentato i posti letto in considerazione del fatto che gli orientali che arrivavano per vedere l'Expo, visto che c'erano, facevano un salto a Venezia. Dai verbali riletti e analizzati emerge chiaramente che l'elemento più ricorrente di tutti era questa mancanza di dati, motivo per cui siamo stati portati a seguire esempi per noi sbagliati. Non è una colpa, è un dato oggettivo.

Pongo, dunque, una domanda al collega relatore: quali analisi abbiamo fatto per capire se 45 posti letto si limita a essere una mediazione politica oppure un valore necessario, valido e coerente, che consentirà a questo tipo di offerta di svilupparsi? È l'aspetto che a noi dovrebbe interessare di più, oltre a mettere in equilibrio le categorie. Alla fine, il tema è anche questo, 45 è sicuramente la migliore mediazione politica tra le due parti. A tal proposito, va dato atto che la bilancia è messa a pari, se vogliamo usare una metafora.

Abbiamo discusso della percentuale di prodotti propri, elemento su cui credo che sicuramente oggi torneremo. Un tema centrale

è stato, poi, quello del take away, del catering e della consegna a domicilio, attività concesse in deroga durante la pandemia e che abbiamo scoperto rispondere a una richiesta importante da parte del mercato. Allo stesso modo, la partecipazione a eventi e fiere è legata a una visione più ampia, ma mi chiedo e vi chiedo, però, se questo genere di attività sia in linea con le caratteristiche e le finalità della tipologia di plesso di cui stiamo parlando.

Un altro importante tema è quello dei controlli, un nodo lasciato scoperto di questi due progetti di legge e sul quale mi sembra ci sia anche un po' di confusione, oltre a parecchi rischi. Siamo davvero sicuri che i Comuni siano in grado di svolgere questi controlli? Perché è stata stralciata la previsione dell'obbligo di provvedere alla registrazione e denuncia delle generalità delle persone alloggiate, nel rispetto della normativa vigente di pubblica sicurezza? La norma finanziaria, infine, prevede 10.000 euro, cifra che a noi pare irrisoria.

Su un tema così importante e delicato abbiamo fatto un esame - se ci consentite - un po' frettoloso e sicuramente, se non fossero mancati alcuni elementi fondamentali all'analisi dei progetti di legge, i famosi dati menzionati all'inizio, avremmo potuto lavorare meglio e osare di più. Dai resoconti è evidente come alcuni articoli, anche importanti, siano stati affrontati nel giro di pochissimi minuti e come a molte domande siano state date risposte a metà. A tante domande non risultano fornite risposte nemmeno il giorno in cui viene licenziato il provvedimento, soprattutto quelle di carattere urbanistico. In sostanza, questa legge avrebbe meritato un approccio, un metodo, a nostro avviso, diverso.

Riteniamo, infine, che una clausola valutativa sarebbe stata utile e necessaria a farci capire in quale direzione andremo nei primi anni di attuazione di questa legge. All'esterno tutti la percepiscono come un provvedimento da una parte fortemente richiesto con legittime motivazioni (il mondo va avanti, l'impresa deve evolvere, se non colmi tu l'offerta turistica, arriva un altro e, una volta perso il cliente, non lo recuperi più), dall'altra parte c'erano altrettanto legittime osservazioni per mantenere due tipi di offerte distinte. Ognuno politicamente ha una visione. Ma noi l'abbiamo discusso in maniera frettolosa, pur avendo a disposizione due anni di tempo. Secondo me, Assessore, e lo dico senza polemica alcuna anche perché so che lei è una persona molto attenta, se quella discussione l'avessimo fatta avendo il giusto tempo a disposizione, in maniera meno frettolosa e con più elementi a disposizione per i quali abbiamo perso tempo nel chiederli e averli, saremmo arrivati oggi con un testo condiviso da tutti, garantendo il miglior equilibrio possibile nell'interesse dell'una e dell'altra categoria.

In ogni caso, credo che un ringraziamento vada tanto alla struttura tecnica quanto a tutti gli altri attori che in qualche modo si sono attivati per arrivare a questo provvedimento. Ricordo, Assessore, che partiamo da due testi che sono stati poi unificati, anche lì, quindi, c'era uno scalino da superare. Credo sia doveroso, al netto delle nostre vicende politiche, riconoscere che c'è stato un grande lavoro da parte degli uffici, che non hanno avuto sicuramente vita facile, vista la materia complicata, ma che sono stati sempre pronti e attenti a darci le risposte del caso quando le chiedevamo. Grazie.”

### 3. Note agli articoli

#### Nota all'articolo 1

- Il titolo della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”.

#### Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 1 - Finalità e soggetti pubblici.

1. La Regione del Veneto, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo, *disciplina le attività di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo, quali espressioni della multifunzionalità e dell'offerta turistica del settore primario*, allo scopo di:

- a) diversificare l'offerta e incrementare i redditi [aziendali] delle imprese del settore primario;
  - b) assicurare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali e degli imprenditori ittici nelle aree vocate all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
  - c) salvaguardare e tutelare l'ambiente, accrescere la conoscenza del territorio, valorizzando il patrimonio rurale, vallivo-lagunare e quello della tradizione locale;
  - d) creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, vallivo-lagunari e marittime;
  - e) valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete;
  - f) diffondere la conoscenza della cultura contadina, *della vita rurale* e di quella del mondo della pesca;
  - f bis) ampliare e diversificare l'offerta turistica, nonché l'uso dello spazio agricolo e vallivo lagunare;*
  - g) promuovere lo sviluppo della filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari;
  - h) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato o dismesso.
- h bis) incentivare il miglioramento degli standard dell'accoglienza sul territorio.*

2. La Regione, nell'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, garantisce la concertazione con gli enti locali, le autonomie funzionali e le parti economiche e applica il principio della sussidiarietà.

3. Ai fini della presente legge partecipano all'esercizio delle funzioni amministrative [i seguenti soggetti]: la Regione e i comuni, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza e per l'esercizio delle attività ad essi attribuite dalla legge.”.

**Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge, [per attività turistiche connesse al settore primario] s'intendono:

- a) l'agriturismo: l'attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma di società agricole di persone e di capitali, di cui all'articolo 2135 del codice civile, connessa e non prevalente rispetto a quella principale di coltivazione, selvicoltura e allevamento di animali;
- b) l'ittiturismo: l'attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori ittici singoli o associati, connessa a quella di pesca o acquacoltura, svolta attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore;
- c) il pescaturismo: l'attività di imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su imbarcazioni da pesca a scopo turistico-ricreativo, esercitata da pescatori di professione singoli o associati, connessa a quella di pesca professionale o acquacoltura.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) *turismo rurale*: lo svolgimento di attività, attraverso l'utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli aziendali e delle risorse naturali, culturali, storiche, artistiche, ricreative dell'azienda agricola e del suo contesto rurale, svolte da imprenditori agricoli o ittici ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
- b) *fattoria didattica*: l'attività di accoglienza con valenza ludico-didattico-educativa di carattere extrascolastico svolta dagli operatori delle aziende agricole ed ittiche, in rapporto di connessione con l'orientamento produttivo, con le valenze ambientali del territorio e con le risorse professionali e umane dell'impresa, di scuole, bambini e ragazzi, adulti, famiglie e turisti, con l'obiettivo di offrire occasioni di apprendimento, crescita ed autonomia per le nuove generazioni attraverso laboratori ed esperienze pratiche legate all'"imparar-facendo" e nuovi servizi ed esperienze di conoscenza e di coinvolgimento attivo dei visitatori adulti, allo scopo di scoprire e riscoprire il valore culturale dell'agricoltura e del mondo rurale, della pesca e della civiltà marinara;
- c) *enoturismo*: le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine;
- d) *oleoturismo*: le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione;
- e) *prodotti di qualità e territoriali*:
  - 1) *prodotti agricoli e agroalimentari come individuati alle lettere a), b) e d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni: prodotti da agricoltura biologica; con indicazioni geografiche DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o specialità tradizionale garantita STG, marchio regionale Qualità Verificata di cui alla legge regionale 31 marzo 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità"*;
  - 2) *prodotto di montagna: prodotti agro-alimentari con indicazione facoltativa di qualità, istituita ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, inseriti nell'elenco regionale*;
  - 3) *prodotti tradizionali: i prodotti agricoli e agroalimentari regionali, inseriti nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173"*;
  - 4) *piccole produzioni locali venete (di seguito PPL) come da provvedimento giuntale*;
- f) *connessione*: il legame che intercorre tra le attività agricole o ittiche e l'attività agrituristica, pescaturistica, ittituristica, di turismo rurale e di fattoria didattica;
- g) *prevalenza*: il rapporto in termini di tempo-lavoro fra le attività agricole e quelle agrituristiche;
- h) *servizi complementari nell'impresa agrituristica*: i servizi integrativi e accessori, comprensivi dell'utilizzo delle relative strutture, offerti dall'impresa agrituristica ad uso esclusivo degli ospiti;
- i) *zone montane*: le aree come individuate dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"
- l) *attività ricettiva o attività di ospitalità*: la fornitura all'ospite di alloggio temporaneo e dei relativi servizi nelle strutture riconosciute e classificate, nella disponibilità dell'azienda agrituristica e previsti dal piano agrituristico;
- m) *ospite*: colui che usufruisce delle attività previste dalla presente legge;
- n) *somministrazione di pasti, spuntini e bevande*: le attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti forniti dall'azienda agrituristica all'ospite in locali o superfici attrezzati, previsti nel piano agrituristico e riconosciuti, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 bis e 6 ter dell'articolo 8."

**Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 3 - Requisiti per l'esercizio dell'attività.

1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli che:

- a) *svolgono attività agricola da almeno un biennio. Il requisito non è richiesto:*
  - 1) *nel caso di parenti e affini, fino al terzo grado, che subentrano nella titolarità dell'impresa agricola, anche in forma societaria;*
  - 2) *ai giovani neo insediati, finanziati nell'ambito del Programma di sviluppo rurale ai fini dell'avviamento di imprese di giovani agricoltori, secondo la normativa comunitaria vigente;*
- b) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l'avvio dell'esercizio di attività agrituristica, organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
- c) *esercitano le attività agrituristiche di cui all'articolo 5 in rapporto di connessione con le attività agricole;*
- d) assicurano la prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche, con riferimento ai parametri definiti al comma 7.

1 bis. Il corso iniziale di formazione professionale di cui alla lettera b) del comma 1 conserva validità per cinque anni dalla data di superamento; trascorso tale periodo senza che sia stata avviata l'attività, la validità può essere rinnovata attraverso il superamento di un corso di aggiornamento professionale.

[1 ter. In deroga al comma 1, lettera a) il biennio di attività non è richiesto ai giovani neo insediati finanziati nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ai fini dell'avviamento di imprese di giovani agricoltori nell'ambito del cosiddetto “Pacchetto giovani” di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (VE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS).]

2. I programmi del corso iniziale e di aggiornamento professionale *nonché eventuali deroghe* sono definiti dalla Giunta regionale e prevedono elementi relativi all'ambiente e alla tradizione dei luoghi nei quali è ubicata l'azienda agrituristica nonché nozioni relative ai prodotti tipici, ai prodotti locali, alle tradizioni enogastronomiche venete e alle produzioni agricole e agroalimentari di qualità, *alla conoscenza di alcune tematiche turistiche e alla gestione degli ospiti.*

3. Il requisito soggettivo previsto dalla lettera b) del comma 1 non si applica ai laureati in agraria o in possesso di titoli equipollenti.

4. La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 è attestata mediante la presentazione del piano agrituristico aziendale di cui all'articolo 4.

5. *L'attività agricola si considera comunque prevalente qualora:*

- a) l'azienda agrituristica svolga esclusivamente l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti per un numero di persone complessivamente non superiore a dieci;
- b) l'impresa agrituristica sia ubicata in zone montane e svolga una o più delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 5, per un numero di persone che complessivamente non è superiore a dieci.

6. *Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari, nonché per le attività di turismo rurale e fattoria didattica.*

7. *Il carattere di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si realizza se il tempo di lavoro impiegato nell'attività agricola nel corso dell'anno è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica e nelle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 2.”.*

**Nota all'articolo 5**

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Piano agrituristico aziendale.

1. Il piano agrituristico aziendale, in relazione all'estensione e alle dotazioni strutturali dell'azienda, alla natura e varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, agli spazi disponibili negli edifici, al numero degli addetti e al grado di impiego nelle attività agricole, è lo strumento con il quale si individuano le attività agrituristiche che si intendono adottare fra quelle indicate all'articolo 5 e si definisce il rapporto di connessione con *l'attività agricola*, ivi compresa la verifica dell'utilizzazione delle risorse aziendali.

1 bis. omissis

2. Il piano agrituristico aziendale indica quale parametro scelto per realizzare la condizione della prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica le giornate di lavoro dedicate all'attività agrituristica e *alle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 2 e quelle dedicate all'attività agricola.*

3. Omissis”.

**Nota all'articolo 7**

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Ospitalità in alloggi.

1. L'attività di ospitalità di turisti in appositi locali dell'azienda agrituristica è svolta nel limite massimo di *quarantacinque posti letto* in camere o in unità abitative o in una loro combinazione.

2. Le camere devono essere ammobiliate e avere accesso indipendente dagli altri locali, mentre le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camere da letto, soggiorno e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi.

3. *Su espressa richiesta degli ospiti, qualora la superficie della camera interessata lo consenta, è possibile aggiungere un ulteriore letto rispetto al numero massimo dei posti letto consentito nella camera, da rimuovere il giorno della partenza dell'ospite stesso e nel rispetto del limite massimo totale di ospiti autorizzato dalla SCIA.*”.

**Nota all'articolo 8**

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 7 - Ospitalità in spazi aperti.

1. L'ospitalità in spazi aperti delle aziende agrituristiche è svolta in aree allestite e attrezzate, anche denominate agricampeggio, per la sosta e il soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. *Gli agricampeggi possono anche disporre di unità abitative mobili per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento, quali tende, roulotte o caravan, autocaravan, camper, cassette mobili, anche eventualmente a forma di botte o altre tipologie, purché in sintonia con l'ambiente rurale e prive di impianti o strutture fisse.*

2. L'ospitalità in spazi aperti non può superare il limite massimo di *quarantacinque persone e di trenta piazzole* e deve essere realizzata in ambienti rurali ispirati a condizioni di naturalità e di rispetto del territorio e del paesaggio tipico della zona.

*2 bis. Il numero delle piazzole di sosta, già preallestite, con le suddette unità abitative mobili per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento, non può essere superiore alla quota pari al 49 per cento del numero totale delle piazzole dichiarate con la SCIA; nel caso in cui il risultato di tale calcolo dia luogo a valori decimali, deve essere arrotondato per difetto.*

[3. Nell'esercizio dell'attività di ospitalità in spazi aperti i servizi igienico-sanitari sono garantiti nella misura minima di uno ogni dieci persone ospitate all'aperto.]

4. La Giunta regionale stabilisce le dotazioni minime delle superfici destinate ad agricampeggio, le caratteristiche delle piazzole di sosta, dei percorsi, delle sistemazioni delle aree di parcheggio e dei servizi connessi, nonché dei servizi igienico-sanitari, tenuto conto, in particolare, della disciplina edilizia vigente prevista, per le analoghe strutture ricettive *turistiche all'aperto*.

*4 bis. Nel caso di contemporaneo svolgimento delle attività previste al presente articolo e all'articolo 6, il numero massimo di persone ospitate non può essere superiore a sessanta.*”.

**Note all'articolo 9**

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 8 - Somministrazione di pasti e bevande e limiti all'attività.

[1. Per somministrazione di pasti, spuntini e bevande si intendono le attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti forniti dall'azienda agrituristica all'ospite in locali o superfici attrezzate.]

2. *La somministrazione di pasti, spuntini e bevande all'ospite in locali o superfici attrezzate è realizzata dall'azienda agrituristica utilizzando una quota di prodotto proprio, ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda agricola, comprese le bevande spiritose tipiche dell'ambito regionale.*

3. *I prodotti usati per le attività di cui al presente articolo, salvo che l'impresa agricola sia interessata da cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie accertate dalla Giunta regionale, devono provenire, in termini di valore:*

a) *per non meno del 50 per cento del totale, ovvero almeno il 25 per cento del totale nel caso di attività in zona montana, direttamente dall'azienda agricola;*

b) *per non più del 15 per cento del totale dal libero mercato di distribuzione alimentare;*

c) *per la quota rimanente:*

1) *nella misura del 15 per cento del totale, ovvero almeno il 10 per cento nel caso di attività in zona montana, direttamente dall'azienda agricola e/o da prodotti di qualità e territoriali, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), da aziende agricole e imprese artigiane alimentari la cui produzione è realizzata nel territorio regionale;*

2) *per la quota restante, da aziende agricole o imprese artigiane alimentari la cui produzione è realizzata nel territorio regionale.*

[3 bis. Se i prodotti usati per le attività di cui al presente articolo provenienti da aziende agricole o imprese artigiane alimentari aventi sede nel territorio regionale, ai sensi della lettera c) del comma 3, sono prodotti tipici, piccole produzioni locali (PPL), biologici, caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, oppure dal marchio regionale Qualità Verificata, la percentuale di cui alla lettera a) del comma 3 è ridotta fino al 50 per cento del totale, oppure fino al 25 per cento del totale per le attività agrituristiche in zona montana. In tal caso, la quota di cui alla lettera c) del comma 3 è aumentata in maniera proporzionale fino al 35 per cento



del totale oppure fino al 60 per cento del totale per le attività agrituristiche in zona montana.]

3 ter. Per prodotto proveniente direttamente dall'azienda agricola connessa con l'attività agriturbistica ai sensi della lettera a) del comma 3, s'intende anche quello proveniente da aziende ad essa collegate in forma societaria cui l'azienda agricola conferisce i prodotti agricoli, purché questi, se di origine animale, siano allevati, macellati e lavorati in Veneto e, se di origine vegetale, coltivati, raccolti e lavorati in Veneto.

4. Le percentuali di cui ai commi 3 [e 3 bis] sono calcolate su base annua, tenendo conto dei prezzi di vendita praticati nella zona, per la cui rilevazione la Giunta regionale definisce le modalità.

5. Sono considerate produzioni aziendali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo", i prodotti provenienti dall'esercizio del prelievo venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie di cui all' articolo 30 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

5 bis. *Nell'ambito della quota di produzioni territoriali di cui al comma 3, lettera c), rientrano anche i capi di selvaggina cacciata, in ambito regionale, acquistati o ceduti, ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e delle norme comunitarie vigenti.*

6. La somministrazione può essere svolta per il numero massimo di posti a sedere previsto dalla SCIA e per il numero massimo annuo di pasti, spuntini e di bevande individuato dal piano agriturbistico di cui all'articolo 4.

6 bis. *La somministrazione di pasti e bevande, all'esterno del complesso aziendale in occasione di manifestazioni fieristiche ed eventi di particolare pregio per le eccellenze regionali è svolta con l'utilizzo di materie prime di cui al comma 3, ferma restando l'osservanza delle vigenti norme igienico sanitarie, nel rispetto del numero massimo annuo di pasti, spuntini e bevande individuato dal Piano agriturbistico, e previsti dalla SCIA.*

6 ter. *È consentita la preparazione di pasti pronti per l'asporto e la consegna a domicilio svolta con l'utilizzo di materie prime di cui al comma 3, ferma restando l'esclusione delle attività di catering e l'osservanza delle vigenti norme igienico sanitarie, nel rispetto del numero massimo annuo di pasti, spuntini e bevande individuato dal Piano agriturbistico, e previsti dalla SCIA.*

7. omissis

8. omissis".

- Per il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 28/2012 vedi nota precedente.

#### **Nota all'articolo 12**

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 13 - Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) concorso, in conformità alla disciplina di cui alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea" all'elaborazione e attuazione delle politiche comunitarie e statali di settore, in armonia con il Programma di sviluppo rurale [di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS)] e alla gestione delle relative risorse finanziarie;
- b) omissis
- c) promozione e valorizzazione, in Italia e all'estero, *delle attività previste dalla presente legge*, nell'ambito degli strumenti previsti dalla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;
- d) omissis".

#### **Nota all'articolo 13**

- Il testo dell'art. 13 bis della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 13 bis - Competenze della Giunta regionale.

1. Fermo quanto previsto dalla presente legge, spetta alla Giunta regionale, in particolare:

- a) la verifica e riconoscimento dei requisiti di connessione e prevalenza delle aziende agrituristiche e di connessione per quelle itturbistiche, mediante esame e approvazione rispettivamente del piano agriturbistico aziendale e del piano itturbistico aziendale *nonché dell'uso dei rispettivi loghi qualora previsti dalla normativa;*
- a bis) la verifica e il riconoscimento dei requisiti per lo svolgimento delle attività di turismo rurale;*
- a ter) la verifica del Progetto didattico aziendale e il riconoscimento dei requisiti per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica, nonché dell'uso del logo previsto dalla normativa;*
- b) *la promozione di attività di collaborazione con gli altri soggetti pubblici per le funzioni ai medesimi conferite e per il reciproco scambio delle informazioni funzionali al loro rispettivo esercizio;*
- c) la definizione dei criteri di classificazione e del logo delle aziende che esercitano attività di cui alla presente legge, qualora previste e loro classificazione;
- d) *la classificazione delle aziende che svolgono attività agrituristiche con ospitalità;*
- d bis) l'esercizio dell'attività di verifica e monitoraggio a campione, dei requisiti dichiarati in autocertificazione per l'agriturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche;*

- [e] l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8 dell'articolo 30;]
- f) il rilascio dell'autorizzazione temporanea a derogare al requisito della percentuale dei prodotti aziendali per cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie;
- g) la definizione dei parametri medi di conversione delle produzioni agricole e degli allevamenti aziendali ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti, spuntini e bevande delle attività di somministrazione di cui all'articolo 8.
- g bis) il coordinamento delle politiche di settore con le attività di promozione del turismo;*
- g ter) la programmazione delle iniziative e azioni di sviluppo, valorizzazione e promozione delle attività previste dalla presente legge.”.*

#### **Nota all'articolo 15**

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15 - Funzioni dei comuni.

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:

- a) ricezione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio *delle attività di cui alla presente legge*, fatta eccezione per l'attività di pescaturismo, dandone comunicazione alla Giunta regionale.
- a bis) attività di controllo sul rispetto e mantenimento dei requisiti, delle modalità e condizioni di esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;*
- a ter) l'attività sanzionatoria di cui all'articolo 28.*
- b) *omissis”.*

#### **Nota all'articolo 16**

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 16 - Immobili destinati all'agriturismo.

1. Sono utilizzabili per le attività agrituristiche e per le eventuali attività di cui *agli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater* i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda e non più necessari per le attività di coltivazione, selvicoltura e allevamento nonché per le attività connesse, *mentre per le sole attività di degustazione svolte ai sensi dell'articolo 12 quater, si applica l'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.*

2. L'utilizzazione agrituristiche e per le attività di cui *agli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater* non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e delle superfici censite come rurali.

3. Al fine di consentire di migliorare l'offerta turistica, è consentita la realizzazione di piscine nelle aziende agrituristiche e nelle aziende itturistiche ubicate in zona agricola, in deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”.

4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende agrituristiche ubicate in zona montana e alle aziende agrituristiche la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto, nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”, anche con opere provvisori.

*4 bis. Agli interventi di natura edilizia effettuati sugli immobili ed i fabbricati destinati all'esercizio dell'attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.”.*

#### **Nota all'articolo 17**

- La rubrica e il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 28/2012, come modificati dalla presente legge, sono i seguenti (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 18 - *Norme igienico sanitarie comuni.*

1. Le strutture e i locali destinati all'esercizio *delle attività di cui alla presente legge*, devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia.

2. La Giunta regionale, [sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96] può definire specifiche condizioni e modalità di attuazione:

- a) delle norme igienico-sanitarie relative a strutture e locali, con riferimento alle particolari caratteristiche degli edifici destinati *alle attività di cui alla presente legge*, compresi i manufatti della tradizione locale, quali casoni e capanni, e alle limitate dimensioni delle relative attività svolte;
- b) della disciplina in materia di igiene degli alimenti, relativamente all'utilizzazione della cucina e dei locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione, tenendo conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni agricole o ittiche interessate.

3. È comunque consentita la macellazione di *avicunicoli* e piccola selvaggina allevati in azienda in apposita sala di macellazione annessa all'azienda agricola o agrituristiche; è altresì consentito il sezionamento in apposito locale annesso all'azienda agricola o agrituristiche, registrato ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004, delle carni di animali allevati in azienda e macellati presso stabilimenti riconosciuti ai sensi del reg. (CE) n. 853/2004, finalizzato alla somministrazione o alla vendita diretta.

4. Sono sempre consentiti gli interventi edilizi necessari per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie nonché per gli adeguamenti tecnologici per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia.

5. Le piscine in dotazione alle aziende agrituristiche o itturistiche e *le eventuali aree benessere* sono riservati ai soli ospiti che fruiscono dell'ospitalità in alloggio o in spazi aperti; le piscine in dotazione alle aziende agrituristiche o itturistiche che svolgono attività di somministrazione sono accessibili ai soli clienti e per esse valgono le disposizioni relative alla categoria delle piscine a uso collettivo di cui all'Accordo tra Ministero della salute, regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 16 gennaio 2003, rep. Atti n. 1605, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003.

6. *le eventuali aree benessere* in dotazione alle aziende agrituristiche o itturistiche sono riservati ai soli ospiti che fruiscono dell'ospitalità in alloggio o in spazi aperti. Per tali *aree* valgono le disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" e successive modificazioni.

7. All'azienda agrituristica che opera nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 3 è consentito l'uso della cucina per gli ospiti laddove sia disponibile uno spazio comune adeguato per il consumo dei pasti."

#### **Nota all'articolo 20**

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 20 - Immagine coordinata regionale.

1. Al fine di fornire al turista un'immagine coordinata dell'offerta turistica regionale, le aziende di cui alla presente legge sono tenute ad adottare il simbolo regionale identificativo del turismo veneto di cui alla *legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e il logo identificativo delle attività di cui alla presente legge*, recante la specificazione della tipologia di attività svolta, come definito dalla Giunta regionale che ne stabilisce le modalità d'uso."

#### **Nota all'articolo 21**

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 22 - Informazione ed accoglienza.

1. Ai fini di una maggiore integrazione dell'offerta turistica regionale, gli uffici di informazione e accoglienza turistica *di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11*, sono tenuti a svolgere funzioni di informazione, assistenza e accoglienza turistica anche per quanto concerne *le attività previste dalla presente legge*."

#### **Nota all'articolo 22**

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 23 - Riconoscimento.

1. La Giunta regionale provvede alla verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle *attività di cui alla presente legge*, individuando le attività che possono essere svolte nonché i relativi limiti di esercizio.

2. *Le attività di cui alla presente legge devono essere attivate entro tre anni dal riconoscimento*, fatte salve eventuali cause di forza maggiore riconosciute dalle vigenti normative, pena la decadenza del riconoscimento stesso."

#### **Nota all'articolo 23**

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 24 - Esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario.

1. *L'esercizio delle attività di cui alla presente legge è subordinato alla presentazione della SCIA secondo il modello e le procedure definite dalla Giunta regionale*, da trasmettere:

- a) *al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa dell'impresa interessata, ad eccezione delle attività di pescaturismo;*
- b) *al competente ufficio regionale presso il quale la nave è iscritta nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 146, comma terzo, del codice della navigazione, nel caso delle attività di pescaturismo.*

2. La Giunta regionale e il comune adottano le norme sul procedimento amministrativo concernenti rispettivamente le domande di riconoscimento e le segnalazioni certificate di inizio attività per l'esercizio di attività turistiche connesse al settore primario nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. omissis

4. *Nella SCIA sono indicate le tipologie di attività di cui alla presente legge che si intendono svolgere, i limiti e le modalità di esercizio delle stesse, nonché la dichiarazione della conformità alle comunicazioni presentate alla Giunta regionale ed il possesso dei requisiti richiesti.*"

#### **Nota all'articolo 24**

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 25 - Obblighi degli operatori.

1. *Chiunque eserciti le attività di cui alla presente legge è tenuto a:*

- a) *richiedere il riconoscimento delle attività che intende esercitare ad esclusione delle attività di cui all'articolo 12 quater;*
- b) *richiedere la classificazione, qualora intenda avviare l'attività di ospitalità, di cui all'articolo 19;*
- c) *esporre il simbolo regionale identificativo del turismo veneto e il logo dell'attività;*
- d) *comunicare all'ente cui è stata presentata la SCIA ogni variazione degli elementi dichiarati nella stessa, nonché l'eventuale sospensione temporanea dell'attività, precisando i motivi e la durata, ovvero comunicare la cessazione dell'attività entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione;*

- e) *comunicare alla struttura regionale competente per materia, esclusivamente per via telematica, gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul sistema statistico regionale";*
- f) *nel caso di attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande, esporre al pubblico e nel menù l'elenco delle pietanze, delle bevande e degli altri prodotti serviti, indicando i relativi prezzi e la provenienza dei prodotti, secondo le categorie di cui al comma 3 dell'articolo 8;*
- g) *nel caso di attività di alloggio, esporre il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi a esso collegati;*
- h) *nel caso di attività di cui agli articoli 6 e 7, esporre la targa di riconoscimento contenente l'immagine coordinata e la categoria di classificazione;*
- i) *nel caso di attività di cui all'articolo 8, esporre la targa di riconoscimento contenente l'immagine coordinata;*
- j) *richiedere alla Giunta regionale l'eventuale autorizzazione temporanea di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 13 bis."*

#### **Nota all'articolo 26**

- Il testo dell'art. 27 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 27 - Perdita dei requisiti e divieto di esercizio dell'attività.

1. La perdita dei requisiti per l'esercizio *delle attività di cui alla presente legge* comporta la revoca del riconoscimento e l'immediata chiusura dell'attività.

2. Non possono esercitare *attività di cui alla presente legge* coloro che versano, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, nelle condizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

#### **Nota all'articolo 28**

- La rubrica e il testo dell'art. 28 della legge regionale n. 28/2012, come modificati dalla presente legge, sono i seguenti (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 28 - *Violazioni e sanzioni amministrative.*

1. Chiunque eserciti *le attività di cui alla presente legge* in assenza di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o in regime di sospensione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro settemila oltre all'immediata chiusura dell'attività.

2. I titolari di aziende agrituristiche o itturistiche sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila qualora impiegino soggetti esterni all'impresa per attività e servizi afferenti l'ospitalità e la somministrazione.

3. I titolari di aziende agrituristiche o itturistiche che in sede di controllo risultino superare il numero massimo di posti letto, di persone ospitabili in spazi aperti ovvero risultino superare il numero massimo annuo di pasti, spuntini e di bevande individuati dal piano agrituristico o itturistico aziendale e oggetto di SCIA, sono soggetti a una sanzione amministrativa secondo i seguenti scaglioni:

- a) fino a dieci unità, euro cinquanta per ogni unità di superamento;
- b) da undici a venti unità, euro cento per ogni unità di superamento oltre le dieci unità;
- c) oltre venti unità, euro duecentocinquanta per ogni unità di superamento oltre le venti unità.

4. *I titolari di aziende agrituristiche o itturistiche sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquemila qualora non rispettino le percentuali di provenienza dei prodotti, secondo quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 8 e dall'articolo 10, comma 3.*

5. È applicata la sanzione amministrativa da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento nei casi:

- a) di utilizzo delle piscine e dei centri *e aree* benessere in dotazione alle aziende agrituristiche o itturistiche non conforme a quanto previsto dal comma 5 dell' articolo 18;
- b) di apertura o utilizzo dei centri *e aree* benessere in dotazione alle aziende agrituristiche o itturistiche non conforme a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 18;
- c) *di utilizzo da parte delle aziende agrituristiche o itturistiche, di denominazioni o classificazioni, simbolo regionale identificativo del turismo veneto, o logo delle relative attività, non conformi rispettivamente ai sensi degli articoli 19, 19 bis e 20;*
- d) di non adempimento a uno degli obblighi previsti dall' articolo 25;
- e) di superamento del periodo massimo di sospensione temporanea dell'attività agrituristica di cui al *comma 6* dell'articolo 5;
- f) di mancato rispetto delle indicazioni e dei prezzi di cui alla lettera f) e alla lettera g) e *alla lettera h*, comma 1, dell'articolo 25;
- g) di rifiuto ingiustificato per l'accesso alla struttura agli incaricati dell'esercizio *delle funzioni di cui al comma 1* dell'articolo 26.

6. L'esercizio dell'attività di pescaturismo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila qualora nell'attività di ristorazione non venga rispettata la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11.

7. L'esercizio delle attività di turismo rurale è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora svolto in difformità dai requisiti e modalità definiti dalla Giunta regionale.

8. L'esercizio dell'attività di fattoria didattica è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora svolto in difformità dai requisiti e modalità definiti dalla Giunta regionale [in materia di comunicazione, didattica, aggiornamento e sicurezza dei visitatori].

*8 bis. L'esercizio dell'attività enoturistica è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria:*

a) da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora non vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 12 marzo 2019;

b) di euro cinquemila qualora non siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 12 marzo 2019.

*8 ter. L'esercizio dell'attività oleoturistica è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria:*

a) da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora non vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 gennaio 2022;

b) di euro cinquemila qualora non siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 26 gennaio 2022.

9. Qualora una delle violazioni di cui ai commi 2, 4, 5, 7 e 8 è reiterata:

a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell'importo massimo e il comune dispone, quale sanzione accessoria, l'immediata sospensione dell'attività dell'azienda per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione;

b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima infrazione, il comune applica le sanzioni amministrative pecuniarie nell'importo massimo e dispone, quale sanzione accessoria, la chiusura dell'attività dell'azienda per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione.

10. Qualora una delle violazioni di cui al comma 3 è reiterata:

a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell'importo doppio e il comune dispone, quale sanzione accessoria, l'immediata sospensione dell'attività dell'azienda per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione;

b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell'importo doppio e il comune dispone, quale sanzione accessoria, la chiusura dell'attività dell'azienda per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione.

11. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

12. All'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo sono delegati i comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni, che vi provvedono ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

#### **Nota all'articolo 29**

- Il testo dell'art. 29 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 29 - Esclusione dell'applicazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Alle attività di cui alla presente legge non si applica la disciplina di cui alla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", fatte salve le disposizioni in materia di:

a) assaggio gratuito di prodotti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3;

b) limitazione alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di cui all'articolo 6, informazione e promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche di cui all'articolo 7 e le sanzioni di cui all'articolo 32."

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione promozione economica e marketing territoriale